

 <p>CNA PPC</p> <p>CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI</p>	<p>OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA</p>	 <p>CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI</p>
<p>CIG: 7666958DE1</p>	<p>ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST: on sai.novara</p>	
<p>Stazione appaltante: SUA - Provincia di Novara</p>	<p>RUP: Arch. Anna Rita Stangalino</p>	
<p>Recapiti RUP (mail/ fax/...): Tel. 0163 826869 Int. 4, Fax 0163 826496, ut@comune.romagnano-sesia.no.it; llpp.romagnano-sesia@pec.it; romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it</p>		
<p>Oggetto del bando: Id. 86/2018 - sua provincia di novara per il comune di Romagnano Sesia. Procedura Aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di un intervento di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico della scuola dell'infanzia G. Rodari del comune di Romagnano Sesia</p>		
<p>Importo stimato del Servizio in affidamento: € 185.083,55 Importo dei lavori € 652.800,00</p>	<p>Procedura di affidamento: Procedura aperta</p>	
<p>Termine per presentazione offerta: 23.11.2018</p>	<p>Criterio affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa</p>	

10) **NON** sono stati rispettati i termini per la presentazione delle offerte.

L'art.79, comma 1 del D. Lgs 50/2016 stabilisce che **"... Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65."**

Sinteticamente tali termini sono :

- Per la procedura aperta ordinaria: pari o maggiore 35 giorni dalla pubblicazione del bando; (meta" per sotto-soglia)
- Per la procedura aperta/ristretta: pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (meta" per sotto-soglia);
- Per la procedura negoziata/dialogo competitivo: pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (meta" per sotto-soglia)

Il tema e' trattato anche nelle Linee Guida ANAC n. 4 su Contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018 - Punto 5.1.4 ed e' stato piu' volte trattato dall'AVCP, su casi specifici (Del. 92/2012; Parere Precontenzioso n. 179/2012).

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 60,61,62,64 e 65 del D. Lgs. 50/2016

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art. 79

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

- a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;
- b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale

da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

Decreto Legislativo n°50/2016 Art.36, comma 9

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 4 su Contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016 Aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018 - Punto 5.1.4

5.1.4. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Deliberazione AVCP n. 92 del 07/11/2012

Non è conforme ai principi di trasparenza e tutela della parità di trattamento la mancata riapertura dei termini per la ricezione delle offerte nei confronti di tutti i potenziali concorrenti (deliberazione AVCP n. 16 del 24/01/2007) da parte della stazione appaltante, qualora quest'ultima abbia apportato modifiche al bando di gara riguardanti elementi essenziali dello stesso, quali l'importo complessivo dell'importo a base d'asta ed i requisiti di partecipazione.

Parere di Precontenzioso n. 179 del 24/10/2012

Termine di presentazione delle offerte: ambiguità della lex specialis-In un contesto di incertezza circa l'interpretazione della portata precettiva di una clausola ambigua della legge di gara, deve accordarsi prevalenza all'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti in vista della selezione della migliore offerta proposta (cfr. AVCP, pareri n.208 del 31.7.2008; n.66 del 10.10.2007; TAR Piemonte, Sez. I, n. 252 del 24.2.2012) Pertanto vanno riammessi alla gara i concorrenti esclusi se c'è discrepanza tra il bando e il disciplinare sul termine ultimo di presentazione dei documenti di gara, a motivazione della condotta colposa della Stazione appaltante (cfr. ex multis Autorità parere n. 125/2012).

Giurisprudenza

La Commissione europea nella Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non, o solo parzialmente, disciplinate dalle direttive

"appalti pubblici", ha affermato che "un appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del trattato CE, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all'insieme degli operatori economici interessati da tale appalto", e che tale obiettivo può essere raggiunto nel miglior modo tramite la previsione di "termini adeguati" per la presentazione delle offerte, specificando che "i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta".

Tar Lazio sentenza n. 1873 del 9 febbraio 2016, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 23 maggio 2011, n. 4565

"Deve essere censurato l'esiguità" del termine (dieci giorni) lasciato ai potenziali concorrenti per la predisposizione di una adeguata offerta, tenuto conto, peraltro, del criterio di aggiudicazione prescelto coincidente con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

12) Se richiesto un ribasso sui tempi di svolgimento del servizio, **NON e' stato fissato un limite massimo (20%).**

A prescindere dalla semplice citazione di cui all'art. 95 comma 6 lettera g) del D. Lgs. 50/2016 (termine di consegna), un limite alla riduzione del tempo per lo svolgimento del servizio e' stabilito soprattutto dalle Linee Guida ANAC n°1 sui SAI, approvate con delibera 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo VI punto 1.6): **"... il disciplinare di gara dovra' limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. e' opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalita' con cui accertare la capacita' del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualita' della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata..."**.

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n° 50/2016 - Art. 95, comma 6 lettera g)

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: ...

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo VI punto 1.6

1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovra' limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. e' opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalita' con cui accertare la capacita' del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualita' della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

Deliberazione AVCP n. 84 del 06/10/2011

Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualita' carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficolta' in fase di esecuzione.

Giurisprudenza

Dall'esame della sentenza del Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 30 aprile 2015, n. 2201 e' enucleabile il criterio che e' inaffidabile l'offerta proposta da una ditta concorrente in una procedura a evidenza pubblica, qualora il ribasso applicato relativamente al fattore «tempo» palesemente sproporzionato (pari al 55%), pur dovendo realizzare tutte le opere aggiuntive proposte nel proprio elaborato.

La ratio di siffatto principio e' quella di garantire, nelle gare pubbliche, ove il ribasso offerto da un'impresa partecipante sia enormemente elevato rispetto a ogni altro concorrente, pur non potendosene evincere alcuna automatica anomalia, che la verifica di sostenibilita' dell'offerta deve essere particolarmente rigorosa, essendo a carico dell'interessato documentare in sede amministrativa il fatto di aver beneficiato di peculiari o addirittura eccezionali condizioni di mercato che giustifichino l'offerta.

Qualora, infatti, l'aggiudicataria ottenesse il contratto con margini praticamente insostenibili (come nel caso di specie), il fattore tempo, palesemente disomogeneo rispetto alle altre offerte, tale da determinare un vantaggio immediato per l'impresa, determinerebbe inevitabilmente un serio danno per la P.a.

All'atto di esecuzione del contratto, infatti, la stazione appaltante subirebbe inevitabili inadempienze, con aggravio di oneri e problematiche di esecuzione del contratto, che su di essa ricadrebbero. In tal modo, il legislatore intende tutelare un duplice interesse: da un lato, non ledere la par condicio tra i concorrenti e contestualmente garantire il concreto soddisfacimento delle finalità pubblicistiche sottese al progetto posto a base della gara. Dal punto di vista formale, inoltre, l'offerente deve dare conto delle ragioni che giustificano le variazioni alle singole prescrizioni progettuali e deve dimostrare che la variante proposta garantisce l'efficienza del progetto e le esigenze sottese alla prescrizione variata.

14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta **NON e' adeguatamente motivata.**

L'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che **"...La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. "** Tale prescrizione viene ripresa dall'ANAC con le Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3.

Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 e' previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da **"un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali"**, cosi' come specificato dall'ANAC al punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: **"Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacita" economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, cosi' come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)."**

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art.83, commi 4 e 5

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita" oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attivita" e passivita";
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara...

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo IV punti 2.2.1 capov. 3 - 2.2.2.1 a)

L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, del codice stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneita" professionale; la capacita" economico e finanziaria; le capacita" tecniche e professionali. Tra i requisiti dell'art. 83, comma 4, del codice e' previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita" oggetto dell'appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art. 83, comma 5, del codice, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.

2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce piu' indicazioni in ordine ai requisiti di capacita" economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture e' possibile individuare - tenuto conto della specificita" dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalita", (cfr. art. 83 del Codice che discende dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) - i seguenti requisiti:

- a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un

importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacita" economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, cosi' come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)

Giurisprudenza

Come affermato dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n.1/2003), "ai fini dell'affermazione dell'onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione e' pertanto non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualita" del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, percio', in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara od alla procedura concorsuale".Le motivazioni sono legate al presupposto che "per gli atti amministrativi a carattere generale, destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti nei confronti di una pluralita" di destinatari, non determinati nei provvedimenti, ma chiaramente determinabili, si pone il problema della loro lesivita" immediata prima dell'adozione degli atti applicativi: prima cioe' che gli atti puntuali che delle clausole degli atti generali fanno applicazione, identifichino in concreto i destinatari da essi effettivamente lesi nella loro situazione soggettiva".

Se e' vero che all'Amministrazione e' riservata la facolta" di fissare in misura congrua il fatturato, e' pure vero che i requisiti richiesti non devono essere illogici ovvero in contrasto con norme primarie o manifestamente eterogenei rispetto alla scopo perseguito o, ancora irrispettosi della par condicio dei concorrenti (principi enucleabili dalle sentenze del Consiglio Stato, Sez. VI, 17.10.2000 n. 5542; Consiglio Stato Sez. V, 1.6.2001 n. 2973)

"Il principio di proporzionalita", di cui all'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea, implica che l'Amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti; si risolve, dunque, nell'affermazione per cui l'Autorita" non puo' imporre, obblighi e restrizioni alle liberta" dei professionisti, in misura superiore a quanto strettamente necessario nel pubblico interesse. Il principio di proporzionalita" implica, dunque, un'indagine trifasica, che passa attraverso l'accertamento della necessita" della misura, della sua idoneita" allo scopo da raggiungere e della stretta adeguatezza della misura applicata allo scopo da raggiungere" (TAR Lazio, sez. III, 25.1.2007, n. 563).

18) Con riferimento ai punti delle due precedenti domande, **NON e' stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parita" di grado di complessita", in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri.**

L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che **"...gradi di complessita" maggiore qualificano anche per opere di complessita" inferiore all'interno della stessa categoria d'opera...".** L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo V - paragrafo 1,) precisa che: **"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attivita" svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessita" sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessita" pari a 1,20, puo' ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessita", quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessita", quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessita" pari a 1,15). Tale criterio e' confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessita" maggiore qualificano anche per opere di complessita" inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".**

Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.

Norma di riferimento

D.M. 17 giugno 2016 -art. 8

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto e' stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessita", fermo restando che gradi di complessita" maggiore qualificano anche per opere di complessita" inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. (Cfr. testo integrale)

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo V

V. Classi, categorie e tariffe professionali

1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attivita" svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessita" sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessita" pari a 1,20, puo' ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessita", quali quelli per la realizzazione di tribunali (R16), o da minore complessita", quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessita" pari a 1,15). Tale criterio e' confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessita" maggiore qualificano anche per opere di complessita" inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilita""; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificita"; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessita" nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla 1. 143/1949.

2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della 1. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla 1. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della 1. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 352 del 21 gennaio 2002 ha affermato, relativamente ad opere analoghe, che "la verifica della similarità" non sembra esaurirsi nell'ambito di ciascuna categoria, ma è altrettanto vero che l'estensione a lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati". Ivi, è stata poi espressamente confermata l'indispensabilità di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti e quelli da affidare, "intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri".

"Le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta esclusivamente perché i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche previste nel bando, ma devono consentire all'offerente di dar prova che le soluzioni da esso proposte possano migliorare i requisiti definitivi"(Consiglio di Stato, sez. III, 10.06.2016 n. 2499)

Se l'Amministrazione ha ritenuto di non inserire nella lex specialis di gara la clausola di equivalenza, resta preclusa al Giudice la sua inserzione automatica con il meccanismo dell'eterointegrazione del bando, che si risolverebbe, in questo caso, nella inammissibile lesione della riserva di amministrazione nella regolamentazione della gara (principio enucleabile dalla sentenza del Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n.4364).

La Commissione di gara può chiarire la portata di clausole ambigue, valutando anche l'equivalenza delle soluzioni tecniche offerte, ma non può, in alcun caso, ammettere alla gara offerte che presentano soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi e i caratteri essenziali richiesti dalla lex specialis (principio enucleabile dalle sentenze Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n.1666, Consiglio di Stato, sez. III, 25.11.2015 n. 5361).

21) I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) **NON sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n°1 (del. n°873/2016).**

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7, stabiliscono i pesi da attribuire a ciascun elemento di valutazione:

- **a) Professionalita' e adeguatezza dell'offerta:** (max tre servizi ritenuti significativi dal concorrente): da 25 a 50
- **b) Metodologica (modalita' svolgimento prestazioni):** da 25 a 50
- **c) Ribasso corrispettivi:** da 0 a 30
- **d) Riduzione tempo:** da 0 a 10
- **e) Criterio ambientale:** da 0 a 5

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

L'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 specifica inoltre che **"La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento."**

Il tema e' stato trattato anche dal punto 1.5 delle stesse Linee Guida n. 1 e dalle successive Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016.

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.95, commi 6, 8 e 10 bis

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo VI punti 1.5 e 1.7

1.5. Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell'ottica di garantire la qualita' della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. Piu' nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovra' essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).

1.7. Il peso da attribuire a ciascun elemento dovra' essere parametrato come segue:

a) Per il criterio a): da 25 a 50;

- b) Per il criterio b): da 25 a 50;
- c) Per il criterio c): da 0 a 30;
- d) Per il criterio d): da 0 a 10;
- e) per il criterio e): da 0 a 5;

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

Linee Guida ANAC n. 2 sull'Offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con delibera n. 1005/2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 424/2018 - Capitolo III – secondo capoverso

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o subcriterio e' rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificita" dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

Non puo' pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto ha soffermato l'attenzione sulla "griglia" di fattori ponderali, incentrata su forbici di valori e nell'ambito della quale si prevede un peso significativo (da 30 a 50 punti, sui 100 massimi) per l'elemento costituito dalla "professionalita" e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita" a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico".

A questo specifico riguardo, il Consiglio di Stato, "nel rilevare la minore incidenza prevista per l'omologo elemento dal previgente regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (da 20 a 40, ex art. 266, comma 5, lett. a)), ritiene di segnalare i rischi insiti nella prevista commistione tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione delle offerte, ulteriormente aggravati dalla richiesta che sia "in ogni caso prevista" nel bando "una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potra" accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica" (capoverso 1.6, punto 1)). Deve ancora rilevarsi che quest'ultima previsione non appare conforme al carattere non vincolante delle linee guida, nella misura in cui introduce un obbligo normativamente non previsto".

Il Consiglio di Stato segnala quindi "l'opportunita" di valutare se, pur nell'ambito del favor per la commistione espresso nelle nuove direttive europee in materia e recepito dal piu' volte citato art. 95 del codice, non sia opportuno chiarire se lo stesso servizio possa al tempo stesso, nella medesima gara, costituire requisito soggettivo di qualificazione/partecipazione ed essere oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, specificando, per tale evenienza, che sara" oggetto di valutazione solo per la parte eccedente la soglia minima richiesta ai fini della partecipazione alla gara. In caso contrario e di concorrenti tutti egualmente qualificati si profila il rischio di appiattare eccessivamente il confronto competitivo, o di arrecare un vantaggio ingiusto al concorrente che utilizza il medesimo servizio come requisito di partecipazione e come elemento di cui chiede la valutazione delle offerte".

22) NON e' stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV).

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualita' delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non puo' accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

Norma di riferimento

Decreto Legislativo - Art.95, comma 8

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo VI punto 1.7 p. 1)

1.7. ... In ogni caso, a presidio della qualita' della prestazione dovra' essere valutata l'opportunita' di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:

1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potra' accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto ha evidenziato le indicazioni dell'ANAC ove si prevede che sia "in ogni caso prevista" nel bando "una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potra' accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica".

Il Consiglio di Stato segnala quindi "l'opportunita' di valutare se, pur nell'ambito del favor per la commistione espresso nelle nuove direttive europee in materia e recepito dal piu' volte citato art. 95 del codice, non sia opportuno chiarire se lo stesso servizio possa al tempo stesso, nella medesima gara, costituire requisito soggettivo di qualificazione/partecipazione ed essere oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economica-mente piu' vantaggiosa, specificando, per tale evenienza, che sara' oggetto di valutazione solo per la parte eccedente la soglia minima richiesta ai fini della partecipazione alla gara. In caso contrario e di concorrenti tutti egualmente qualificati si profila il rischio di appiattire eccessiva-mente il confronto competitivo, o di arrecare un vantaggio ingiusto al concorrente che utilizza il medesimo servizio come requisito di partecipazione e come elemento di cui chiede la valutazione delle offerte".

25) NON e' stato rispettato il divieto di chiedere la cauzione provvisoria in caso di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, trattando il tema delle garanzie (cauzioni, fidejussioni, ecc.) necessarie per partecipare ad una gara, con il comma 10, chiarisce che **"...Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita" del responsabile unico del procedimento..."**.

L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 che, al Capitolo II-paragrafo 4.1, ribadiscono che le stazioni appaltanti, negli affidamenti di servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP, non possono chiedere ai concorrenti il versamento di alcuna cauzione provvisoria, ma solo il possesso di una polizza per la copertura assicurativa della responsabilita" civile professionale, derivante dallo svolgimento delle attivita" di competenza.

Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Nella relazione illustrativa della versione di aggiornamento al D.Lgs. 56/2017, ANAC spiega che le maggiori indicazioni inserite sono finalizzate ad "evitare che le stazioni appaltanti possano richiedere, in analogia a quanto avveniva in passato in applicazione dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, una polizza di responsabilita "civile professionale specifica per l'attivita" oggetto di affidamento".

Il paragrafo 4.1 conclude ricordando che non e' invece previsto alcun esonero per la cauzione definitiva

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art.93 comma 1 e 10

1. L'offerta e' corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e' facolta" della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita" del responsabile unico del procedimento.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo II punto 4.1

4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative

4.1. Un quarto principio fondamentale e' quello secondo cui la stazione appaltante puo' chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilita" civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita" di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). La stazione appaltante

verifica che la polizza di responsabilita" civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

Giurisprudenza

Consiglio di Stato - Sentenza Sez. V del 13 marzo 2007 n. 1231

"Il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi"